

Fenomenologia di una strategia

Il reato di devastazione e saccheggio per i fatti dell'11 marzo a Milano

Introduzione

In questo breve dossier vorremmo cercare di mettere subito qualche puntino sulle i, perché alla forcaiola opinione pubblica italiana, e a chi raramente cerca di dare informazione corretta in pasto ai propri lettori e telespettatori, non è sembrato vero poter trovare diciotto persone da mandare alla gogna senza alcuna preoccupazione.

Questo documento vorrebbe offrire a tutti uno spunto per riflettere su almeno un paio di cose: il reato previsto dall'art. 419 del codice penale non ha nulla a che fare con gli eventi dell'11 marzo 2006 a Milano in corso Buenos Aires; per tutti i condannati non ci sono prove di alcun loro comportamento riconducibile a questo reato o a un concorso in questa fattispecie di reato.

Tradotto in parole povere: sono stati condannati a 4 anni diciotto innocenti.

Sui motivi che hanno portato a voler comminare il reato di devastazione e saccheggio, evocato più e più volte negli ultimi anni in una operazione generalizzata di espansione dell'aggressione politica e giuridica agli atti di opposizione sociale, lasciamo la parola con tranquillità a tutti coloro che da tempo cercando di esprimere un pensiero strutturato su questo tema.

Piccola Premessa sull'iter del processo

L'11 marzo 2006 in corso Buenos Aires tra le dodici e trenta e l'una e un quarto un gruppo di circa duecento o trecento manifestanti cerca di opporsi alla sfilata autorizzata di più di cinquecento militanti di fiamma tricolore, base autonoma, fronte veneto skinhead. Tra i manifestanti e i militanti di estrema destra si frappono la polizia. I manifestanti erigono una specie di barricata all'incirca all'altezza dell'incrocio tra via panfilo castaldi e corso buenos aires. Nel giro di una mezz'oretta si assiste a uno scambio di lanci: da un lato sassi, petardi e un razzo nautico lanciato ad altezza uomo; dall'altro lacrimogeni es come se pioveressero. Nello stesso periodo si assiste al danneggiamento di alcune auto, al loro incendio (che nel caso di un motorino si propaga all'edicola in prossimità dell'incrocio) e al danneggiamento di alcuni esercizi commerciali tra cui un AN point che verrà dato alle fiamme. Dopo una prima carica scoordinata e poco convinta, la polizia effettua una vera e propria carica di centinaia di metri con tutti gli effettivi o quasi (stiamo parlando di 300 tra poliziotti e carabinieri), le cui propaggini arrivano fino in città studi (circa due o tre chilometri dai fatti). Il bottino alla fine dell'operazione è di 46 fermi.

Cinque persone vengono accompagnate in questura, identificate e immediatamente rilasciate. Per tutti gli altri il fermo diventa arresto. Tre persone vengono però scarcerate domenica 12 marzo, alla sera. Il 16 marzo il GIP non convalida l'arresto di un'altra persona (che però poi verrà rinviata a giudizio da Basilone e assolta), e i tre minorenni vengono mandati agli arresti domiciliari. Tra il 18 e il 21 marzo vengono scarcerate altre 9 persone. In carcere rimangono dall'11 marzo al giorno della sentenza 19 luglio (oltre 100 giorni) 25 persone.

Per tutte le persone scarcerate (escluse tre) il pm chiede l'archiviazione. Due delle persone scarcerate e poi rinviate a giudizio da Basilone, vengono assolte; la terza viene condannata a 50 euro per porto d'armi (un coltellino svizzero). Quindici delle ventuno persone scarcerate hanno affermato di aver partecipato alla manifestazione per impedire la sfilata dei neofascisti. Per almeno una delle persone scarcerate le foto la ritraggono in prossimità della barricata.

A processo vanno 29 persone: una persona per porto d'armi (quella del coltellino); 28 per devastazione e saccheggio (le 25 persone in carcere, uno degli scarcerati senza misure cautelari, una degli scarcerati e un militante dei CARC di Torino con l'ennesimo arresto non convalidato dal tribunale del riesame).

Delle 28 persone imputate di devastazione e saccheggio, 10 vengono assolti e 18 condannati a 4 anni, il minimo della pena per il 419 c.p. considerato il rito abbreviato e le attenuanti.

419 c.p. : devastazione e saccheggio

Il reato di “devastazione e saccheggio” previsto dall'art. 419 del codice penale recita quanto segue:

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.

A questo punto è necessario richiamare anche l'art. 285 del codice penale:

Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con la morte (1).

(1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.

Non è difficile capire che il reato in questione è stato pensato dal legislatore per casi più gravi di quelli relativi agli eventi di corso Buenos Aires: tumulti, insurrezioni popolari, e in generale quei fenomeni di abuso compiuti durante gli ultimi anni di guerra ed eventualmente nell'immediato secondo dopo guerra. Tant'è che in Italia non si è visto usare nemmeno durante le sommosse più drammatiche come quella di Genova del luglio 1960 o durante tutti gli anni Settanta, che certamente non hanno lesinato situazioni complicate dal punto di vista dell'ordine pubblico.

La gravità del reato si intuisce molto rapidamente dal fatto che era previsto per essa la pena di morte (sempre che qualcuno non ritenga utile implementarla nuovamente nell'ordinamento italiano) e che le aggravanti sono costituite dal *tipo* di armi che vengono usate nel commettere il reato. Inutile dire che di armi in corso Buenos Aires non ce n'erano.

Ma andiamo oltre il codice penale e cerchiamo di arrivare all'uso comune del reato e alla dottrina relativa al reato stesso.

La dottrina relativa al reato di devastazione e saccheggio mette chiaramente in luce come il reato non sia una semplice serie di danneggiamenti e di rapine, ma come sia una fattispecie qualitativamente diversa, in cui l'ordine pubblico viene leso al punto tale da costituire una concreta minaccia per la vita collettiva. Come hanno ben ricordato molti avvocati tra cui Mirko Mazzali, tutti gli eventi di corso Buenos Aires sono durati meno di un'ora, la maggior parte della quale passata da parte di forze dell'ordine e manifestanti a fronteggiarsi senza che nulla accadesse. In tutto questo tempo i passanti e i curiosi erano a fianco della barricata monca che prendeva fuoco, a fare foto con il telefonino per avere come souvenir un lancio di lacrimogeno. Meno di 5 minuti dopo i fatti lo shopping milanese era già ripreso. Un contesto che rende ridicolo affermare che la situazione fosse talmente fuori controllo da costituire una concreta minaccia per la vita collettiva, a meno che non si voglia seguire l'ondata pro isteria collettiva di media e politicanti.

Il tutto sembra ancora più ridicolo quando si osserva come le forze dell'ordine abbiano caricato una volta sola per davvero arrestando circa un quarto delle persone presenti e ponendo fine alla situazione. Difficilmente si può paragonare tutto questo ai precedenti per il reato di devastazione e saccheggio previsti dalla dottrina: “gli eventi dopo i bombardamenti di Benevento (1942)”, un evento che difficilmente si può avvicinare a corso Buenos Aires.

Per non parlare dei precedenti più recenti, ricordati dall'avv. Vanni: durante i tumulti del 1960 contro il governo Tambroni a Palermo “si era spaccato tutto, assalendo banche, il municipio e i negozi, di tutto. Ci furono 144 feriti non gravi tra le folla. Furono fermate 364 persone, di cui 55 andarono a processo. Dei 55 solo 2 furono condannati per devastazione e saccheggio, ma a entrambi furono garantite le attenuanti di alto valore morale e sociale per aver combattuto per migliorare e progredire le condizioni sociali dei

lavoratori; si trovano bombe ovunque; molti manifestanti erano armati; tutti i semafori e le aiuole sono state distrutte; piu' di cento tra agenti e carabinieri sono stati feriti".

Anche il precedente più recente, tuttora controverso, relativo ai fatti successi durante Avellino-Napoli in seguito alla morte di un tifoso napoletano, non colmano questa lacuna, dato che in quel caso i tifosi hanno distrutto letteralmente tutto lo stadio, prendendone possesso e sottraendolo materialmente per ore alle forze dell'ordine. Anche in questo caso estremo però, almeno uno dei tre gradi di giudizio ha derubricato la devastazione e saccheggio, manifestando come l'orientamento giurisprudenziale puro venga torto dalle necessità politiche di quest'epoca di facili paure per i barbari.

Le prove della devastazione e del saccheggio

Ma il problema non si limita a una questione politica o giurisprudenziale. Il problema si estende nel reame della fabbricazione delle prove. In questo i carabinieri, veri registi dell'operazione 419 c.p., hanno dato il meglio di sé.

Se riguardiamo i filmati dell'11 marzo ci rendiamo conto che i danni concretamente relativi agli scontri che sono avvenuti riguardano: meno di cinque auto date alle fiamme e poste di traverso sulla carreggiata; due o tre negozi danneggiati; l'incendio dell'AN point e accidentalmente di un edicola.

Inaspettatamente dalle relazioni dei carabinieri di quel giorno notiamo un elenco di quasi cento (100!) veicoli, per molti dei quali la denuncia parla di graffi, che lo stesso proprietario non saprebbe collocare in quel giorno o nei giorni precedenti o successivi.

Ignari della necessità di un salto qualitativo e non quantitativo nei danneggiamenti per portare al reato di devastazione e saccheggio, ci immaginiamo questi poveracci del nucleo operativo che vanno a cercare uno per uno i proprietari delle auto per convincerli ad accollare all'11 marzo anche l'incidente occorso gli due mesi prima.

Ma non basta. Perché il 419 del c.p. prevede oltre alla devastazione, e quindi nella semplice mente dell'appuntato una serie di danneggiamenti, anche dei saccheggi. Come fare?

Scopriamo da due denunce che durante la fuga i manifestanti (che ricordiamo sono stati dispersi nel giro di pochi minuti e inseguiti fino a Città Studi, circa cinque o sei chilometri da corso buenos aires) avrebbero trafugato 8.000 pezzi di bigiotteria e altri materiali da una bancarella di un ambulante che opera sull'angolo di viale Tunisia, e circa quaranta (40) mila euro di merce di un altro ambulante. Lascia o raddoppia? Ci vuole molto coraggio per credere alla verosimiglianza di queste denunce, ma si sa i permessi di soggiorno e i permessi per tenere le bancarelle non sono facili da ottenere se ti inimichi l'Arma.

Dulcis in fundo, facciamo notare che nessuno dei negozi, o dei proprietari delle auto, o delle bancarelle, si è costituito parte civile, neanche AN per l'AN point. O nessuno ci ha perso nulla, oppure c'è qualcosa che non quadra.

Il concorso materiale e il concorso morale

Chi sta scrivendo questo testo non è un esperto di diritto. Però non ci vuole molto a capire la distinzione tra commettere un reato, non commetterlo e aiutare a commetterlo.

Per concorso materiale si intende concorrere nella realizzazione di un reato nella sua fase ideativa, preparatoria o esecutiva. Ovvero laddove io dimoſtri che una persona ha ammazzato un'altra persona, se io ho aiutato a preparare l'attentato, o a realizzarlo sono colpevole di concorso materiale.

Il pm ben sapendo di non poter provare nessun concorso materiale da parte di nessuno degli imputati (per i quali come vedremo non c'è nessuna prova di aver contribuito né direttamente né indirettamente a un singolo atto di danneggiamento o di rapina, figuriamoci di devastazione e saccheggio), ha pensato di uscire dal cilindro il concetto del concorso morale, secondo il quale è sufficiente per concorrere rafforzare il proposito criminoso di altri attraverso i propri atteggiamenti o la propria condotta.

In primo luogo se non c'è il reato di devastazione e saccheggio risulta difficile capire come concorrere nel realizzarlo, ma anche se ci fosse, come dice l'avvocato Mazzali “sarà necessario qualificare la condotta alla quale io come imputato ho concorso, seppure moralmente”. Ma il pm Basilone non è riuscito a dimostrare nessuna condotta di danneggiamento, né di altro tipo, e non è neanche riuscito a dimostrare che gli imputati abbiano contribuito in alcun modo a uno qualsiasi di questi comportamenti.

In pratica Basilone ritiene che la *mera presenza* in piazza documentata con la volontà di partecipare al corteo rappresenti un concorso morale con chi ha compiuti i danneggiamenti, per lui qualificabili (e su questo abbiamo già ampiamente argomentato contro) come fattispecie del reato di cui al 419 del codice penale.

Una tesi contro cui la nostra Costituzione si ribella, non solo perché “la responsabilità penale è personale”, ma anche perché in Italia fino a prova contraria esiste il “diritto di manifestare”.

Tant'è che lo stesso tribunale del riesame, nel rilasciare alcune delle persone per cui lo stesso pm ha chiesto l'archiviazione, e che hanno partecipato alla manifestazione senza però essere state imputate di devastazione e saccheggio, dichiara: “anche ritenendo accertata da un lato la presenza in corso Buenos Aires, presenza qualificata dalla partecipazione alla manifestazione, non sono sufficienti a formare un grave quadro indiziario per giustificare la reclusione”. In pratica: non basta essere al corteo per essere responsabili di concorso morale come vorrebbe il pm. E in effetti è il pm stesso che chiederà per diverse persone l'archiviazione pur essendo provata la loro presenza alla manifestazione... Perché due pesi e due misure?

Le prove del concorso morale

Come prova tutto questo Basilone?

Le prove schiaccianti che qualificherebbero la mera presenza alla manifestazione come concorso morale per Basilone sono due: la consapevolezza della convocazione via Internet e il comportamento uniforme avuto dagli arrestati, particolarmente nel caso delle 19 persone arrestate in corso Buenos Aires, 15.

Riportiamo qui il testo integrale della “convocazione via internet”, un testo anonimo pubblicato la notte tra l'otto e il nove marzo sulla sezione italiana del network di siti di informazione indipendente Indymedia, nel cosiddetto *newswire* ovvero nella porzione del sito in cui chiunque può pubblicare anonimamente un articolo.

L'assemblea antifascista di movimento che si è tenuta in Pergola giovedì scorso ha preso una chiara posizione contro la provocazione fascista della fiamma di sabato prossimo. In concomitanza con la marcia nera verrà lanciata una giornata di mobilitazione. Il primo appuntamento della giornata sarà una conferenza stampa in porta Venezia alle 12.00, dove denunceremo il carattere razzista, fascista e

antisemita di questa organizzazione e la stretta connivenza con le destre di governo.

La conferenza oltre ad informare permetterà a tutti gli antifascisti di concentrarsi nella piazza da cui poche ore dopo dovrebbe partire il corteo della fiamma. Ma non succederà se la nostra mobilitazione sarà larga e determinata, da porta Venezia non andremo più via e tutto ciò che accadrà dalle 12.00 in poi sarà completa responsabilità delle scelte politiche delle "autorità cittadine". Che si troveranno di fronte un semplice dilemma: regalare per ore un pezzo del centro cittadino milanese alle destre xenofobe al prezzo di elargire robuste dosi di violenza poliziesca contro gli attivisti antirazzisti. Oppure rendersi conto che la sfilata di questi becchi intolleranti è inaccettabile nelle nostre città, ancor più a Milano medaglia d'oro alla resistenza, che da tempo è divenuta un crocevia di culture diverse che sempre più ne arricchiscono il tessuto sociale.

I movimenti da parte loro si metteranno in gioco, se la scelta dei signori dell'ordine pubblico sarà quella di spalleggiare i razzisti cacciandoci con violenza dalla piazza porteremo viralmente il nostro dissenso per tutta la città.

Sabato 11 marzo conferenza stampa (APPUNTAMENTO PER GLI ANTIFA') pta Venezia ore 12.00

P.S. Tutti preparati...

La prima considerazione è la natura anonima del testo: un testo anonimo non può costituire prova di premeditazione da parte di un gruppo riconosciuto di individui. Chiunque avrebbe potuto scrivere qualsiasi cosa, che secondo Basilone gli arrestati ne dovrebbero rispondere.

Seconda considerazione: è stata pubblicata il 9 marzo. Quale tipo di preordinata devastazione e saccheggio si può organizzare in meno di due giorni?

Terza considerazione: in nessuna parte del testo si parla di scontri. Il testo è una convocazione di una conferenza stampa. Forse Basilone vuole dire che chi ha risposto alla chiamata per una conferenza stampa risponde di tutto quello che succede nel luogo dove doveva avvenire la conferenza stampa, anche se non ha la più pallida idea di che cosa sia?

La conoscenza di questo testo da parte degli imputati è per Basilone la prova schiacciante del loro concorso morale. Definire illegittimo e fantasioso questo uso di una fonte anonima che non parla neanche della fattispecie di reato è un eufemismo.

Il secondo elemento, che risulta eclatante nel caso delle diciannove persone arrestate nel portone del civico numero 15 di corso Buenos Aires (meno di 200 metri dalla barricata): queste persone, contesta Basilone hanno condiviso un medesimo atteggiamento arrivando *tutte* armate e travisate all'ingresso del portone e distruggendo una porsche prima di entrare nel luogo che avevano scelto come riparo.

Secondo Basilone la prova di questo atteggiamento sarebbero le quattro testimonianze fotocopia di cittadini che li hanno visti arrivare (non vogliamo fare i saputelli dicendo che quattro testimonianze che usano le stesse identiche parole sono sospette).

Purtroppo però gli operanti che hanno arrestato le diciannove persone sostengono di averle inseguite direttamente dalla barricata fino al posto in cui si sono nascoste, in pochi minuti, addirittura arrivando mentre l'ultimo degli arrestati stava chiudendo il portone.

E' evidente che le due versioni, quella più realistica delle forze dell'ordine e quella funzionale all'impianto del pm, non stanno in piedi insieme. Vorremmo capire dal pm Basilone come pensa che diciannove (19) persone braccate da un plotone di cc si fermano a distruggere e spostare in mezzo alla strada una porsche mentre scappano a gambe levate e cercano di buttarsi in un androne per sfuggire all'arresto. E' onestamente un mistero che si spiega solo con l'obnubilamento della mente di Basilone.

Obnubilamento ulteriormente confermato dai sequestri effettuati sul luogo in cui queste persone vengono arrestate: i carabinieri che intervengono subito e arrestato i diciannove rinvennero nel cortile cinque o sei oggetti atti al travisamento e due o tre bastoni. Mezz'ora dopo interviene la DIGOS, senza che vi sia certezza che altri siano entrati e abbiano appoggiato nel cortile altri oggetti, e rinviene in uno spazio di

trenta metri quadri altri sei caschi e altri bastoni, che assegna d'ufficio agli arrestati che ormai hanno lasciato l'androne da mezz'ora.

Anche pensando che nessuno sia entrato e abbia aggiunto materiali in questa mezz'ora, non basta a dire che tutte e diciannove le persone erano armate o travisate. Quindi le testimonianze sulle quali Basilone cerca di fondare il comportamento omogeneo prova di un concorso di fatto tra le persone, risultano chiaramente false o falsate da chi le ha volute verbalizzare in una forma che aiutasse l'impianto predigerito fornito al pm.

Concorso c'è stato sì tra quelle diciannove persone, ma per fuggire a una carica, un comportamento più naturale che sanzionabile.

Le prove a carico dei singoli individui: dalla mera presenza a una condanna per 4 anni

In questo capitolo cercheremo di illustrarvi le prove con le quali il GUP Barbutto e il pm Basilone prima di lui pretendono di provare la colpevolezza per devastazione e saccheggio da parte degli imputati, direttamente o attraverso la forma del concorso materiale morale.

Le immagini che vi mostreremo rendono chiaramente merito alla tesi difensiva (già data per falsa da gran parte degli organi di stampa e dei rappresentanti istituzionali che speravamo avessero maggiore sentimento verso la parola democrazia e diritti civili) che vede le persone responsabili solo di aver partecipato a un corteo poi degenerato, e al massimo responsabili di ordinarie situazioni di ordine pubblico, non certo riconducibili al reato di devastazione e saccheggio.

La situazione decisamente più assurda risulta essere quella di DA e KA arrestati in un bar, dei quali le forze dell'ordine non sono riusciti a produrre neanche una foto, e che pure si ritrovano con una condanna da 4 anni da scontare.

Per loro l'unica prova è l'annotazione della DIGOS relativa al loro arresto, prodotta insieme a quelle per altre diciotto (18) persone e redatte evidentemente con un "copia e incolla" estensivo che nulla ha a che vedere con la qualifica del comportamento individuale. Nella relazione fotocopia si dice infatti: "nel corso di preindicata manifestazione la/l predetta/o DA/KA in gruppo compatto con altri manifestanti tutti armati di mazze, bastoni, e travisati con sciarpe e passamontagna e quasi tutti indossanti caschi, ha preso parte agli atti di devastazione e saccheggio, consistite nel danneggiamento e nell'incendio di auto, esercizi commerciali e arredi urbani, nonché di resistenza e violenza contro i pubblici ufficiali, mediante il lancio di sassi, razzi e bombe carta [...]".

Notare che KA e DA sono stati arrestati in un bar, e non gli è stato sequestrato nessuno oggetto atto al travisamento, e l'unica arma è un bastone che "gli operanti" attribuiscono a DA. Di queste due persone così attive nel gruppo compatto non c'è neanche una foto a comprovare le affermazioni della DIGOS, nonostante le centinaia di ore di filmati e le centinaia di foto consegnate all'autorità giudiziaria.

Il colmo del ridicolo lo leggiamo nell'intestazione della annotazione fotocopiata da quella per tutte le altre persone arrestate con buona pace della responsabilità personale: "gli operanti hanno proceduto all'arresto ai sensi del 380 c.p.p. di DA/KA colti nella (quasi) flagranza di reato". Il concetto di "quasi flagranza" è un mistero che forse solo la polizia di stato conosce.

Queste sono le prove con cui due persone sono state condannate a 4 anni di detenzione per devastazione e saccheggio.

Ma passiamo a un altro gruppo consistente di imputati condannati: il gruppo dei ragazzi di Reggio Emilia. Da notare subito che di otto, tre sono stati mandati assolti perché non vi erano foto che li ritraessero presenti alla manifestazione, mentre altri cinque sono stati condannati a 4 anni per devastazione e saccheggio perché l'accusa e i carabinieri ritengono di averli individuati in alcune foto, comunque non in posizione avanzata ma all'altezza di viale Tunisia, mentre si allontanano, probabilmente verso il fatidico civico 15 di Corso Buenos Aires dove si sono rifugiati con altre undici persone.

Le foto che li incriminano sono una, due o tre per imputato tutte analoghe a quelle che vedete qui sotto (gli imputati sono segnalati come PC, MI, LF, VN, MM): ovviamente non c'è bisogno di ripetere che nessuna delle persone ritratte in queste foto e che il pm ritiene essere gli imputati (sui riconoscimenti potremmo aprire un'altra ampia serie di valutazioni per esempio circa il numero di manifestanti con un bomber verde, o con una felpa nera, in alcuni casi unici elementi di riconoscimento per gli imputati) sono stati ritrovati in foto che testimonino un singolo danneggiamento.

Da notare in una delle foto che mentre le persone stanno scappando la bancarella che ha fatto denuncia è lì integra e intoccata.






Simili alle posizioni dei ragazzi di Reggio Emilia, sono le posizioni di alcune persone le cui uniche prove a carico per una condanna di 4 anni, sono immagini che le ritraggono in posizione defilata mentre si allontanano dalla manifestazione, o comunque molto distanti da dove sono avvenuti tutti gli episodi di danneggiamento riportati. Se non erano neanche in prossimità del luogo dove sono avvenuti i danneggiamenti come è pensabile condannarli per devastazione e saccheggio?
Le foto seguenti riguardano le posizioni di MB e VB.



E adesso veniamo ai cosiddetti casi “più gravi”, termine che fa sorridere se si prende in considerazione quello che abbiamo visto sinora: tra questi casi includiamo imputati che vengono più o meno riconosciuti o che il pm ritiene di aver riconosciuto in persone ritratte travisate o recanti un bastone a ridosso delle prime file dietro la barricata (RS, MC, UL, FW), ritratte travisate o recanti un bastone ma lontano dagli eventi (AP, DP), ritratte travisate e armate con un sasso (in tutti e tre i casi in una singola scena con un singolo sasso) a ridosso delle prime linee dietro la barricata (VV, DP, LC)

In tutti i casi le persone non vengono ritratte durante alcun episodio di danneggiamento o di altro genere che non la mera presenza travisata. Le persone con le posizioni più gravi (che farebbero sorridere se si trattasse di una resistenza a pubblico ufficiale e non di devastazione e saccheggio) sono quelle ritratte mentre compiono un singolo lancio di sassi, difficilmente categorizzabile come un comportamento sufficiente a qualificare la fattispecie del reato 419 c.p.

Facciamo notare che nella stragrande maggioranza di questi ultimi casi il riconoscimento è ben più che dubbio e basato su elementi talmente generiche in una qualsiasi folla di più di cinquanta persone potreste trovare più di una persona corrispondente alla descrizione.











La Sentenza

Il 15 settembre 2006 il GUP Barbuto ha infine pubblicato le motivazioni della sentenza con la quale ha condannato 18 persone a 4 anni per devastazione e saccheggio. Questo dossier non potrebbe essere completo se non cercasse di delinearne il senso e individuarne le contraddizioni: le motivazioni del GUP recepiscono in pieno la ricostruzione dei Carabinieri e del pm, sostanzialmente fondando la condanna nella presenza documentata degli imputati nel contesto dei fatti dell'11 marzo, senza ulteriori elementi di prova. Gli assolti vedono garantito solo il beneficio del dubbio in assenza di documenti che ne attestino l'effettiva presenza in piazza.

Purtroppo per Barbuto le contraddizioni sono innumerevoli, e non si comprende come sia possibile scrivere una sentenza nella quale non è mai specificato in base a quali elementi una certa figura ritratta in foto è riconducibile a un imputato (neanche richiamandosi alle relazioni di Carabinieri e Polizia). Le motivazioni di Barbuto ci sembrano dare per scontate un po' troppe cose, dagli elementi di prova reali fino ad arrivare a leggerezze estreme nei confronti dei verbali di interrogatorio (riportati malamente), dei video (evidentemente mai neanche sfiorati dall'occhio del giudice), e alle argomentazioni della difesa (mai valutate alla luce dei documenti presenti nel processo, ma solo alla luce delle condizioni mediatiche al contorno).

Riferendosi all'arresto degli imputati, infatti, Barbuto ci racconta che: *“In tali concitate fasi gli appartenenti alla PS e ai CC riuscivano lungo Corso Buenos Aires a bloccare in momenti diversi 45 giovani partecipanti alla manifestazione, arrestati nella flagranza di reati contro l'O.P.”* [pag. 14] Come abbiamo già ricordato, di quei 45 giovani, quasi la metà sono stati archiviati, un comportamento ben singolare se tutti e 45 erano stati colti **nella flagranza del reato** (seppure nella forma molto peculiare della **quasi flagranza** usata dagli operanti nei loro verbali).

Per le diciannove persone colte in flagranza **in un portone**, poi, Barbuto dimostra di non aver ascoltato neanche una parola delle arringhe delle difese, visto che le incongruenze dei due verbali di Carabinieri e Polizia circa i due sequestri successivi operati al civico numero 15 di Corso Buenos Aires scompaiono nelle motivazioni della sentenza: *“I fatti descritti dai testimoni trovano un decisivo riscontro in quanto rinvenuto all'interno del civico 15, dapprima dai CC e poi – a seguito di un più accurato controllo – ad opera della PS, secondo una dinamica lineare che ben si accorda con la concitazione del momento [...] non ha dunque pregio l'osservazione della difesa secondo la quale vi sarebbe una discrasia tra il materiale indicato dal verbale di sequestro redatto dai CC e l'affermazione dei testi secondo la quale tutte le persone rifugiatesi all'interno del civico 15 erano travisate e armate”* [pag. 18]

La ricostruzione dei fatti del GUP Barbuto risente di una sua evidente svogliatezza circa le decine e decine di ore di video acquisite al procedimento, che sarebbero bastate ad evitargli errori grossolani che fanno rabbrivire se raffrontate all'abisso della condanna decisa dallo stesso giudice: la sottrazione di 4 anni di libertà a 18 persone non può essere affrontata con tanta leggerezza. Secondo Barbuto, infatti, *“le illecite condotte sopra descritte risultano essere state poste in essere da un numeroso gruppo; l'azione era rivolta a sfondare i cordoni di protezione delle ffoo”* [pag. 19], un tentativo mai avvenuto come dimostrano i filmati integrali degli eventi della Polizia Scientifica, RAI e Mediaset, documenti del processo. Barbuto decide inoltre di calcare la mano, sottolineando *“la difficoltà con la quale solo dopo due cariche i carabinieri e la polizia sono riusciti ad aggirare la barricata [...]”* [pag. 21], quando la seconda carica dura circa 15 secondi, un tempo difficile da valutare come *“enorme difficoltà”*. D'altronde le condanne devono essere giustificate in qualche modo e in assenza di prove e solidi indizi, è sufficiente mistificare immagini che sono parte documentale del processo ma che evidentemente Barbuto ha ritenuto superflue, considerando la versione data da pm e forze dell'ordine più affidabile dei suoi stessi occhi.

Le motivazioni del 15 settembre chiariscono molto bene che la chiave su cui si fondano le condanne è quella del concorso morale e materiale, indipendentemente dalle prove effettive degli atti commessi dagli imputati, un'interpretazione del concorso sostenuta da Basilone e confermata da Barbutotra le più aleatorie nella storia del diritto penale italiano e della nostra Costituzione.

“Orbene, alla luce delle sopra richiamate dichiarazioni dei testimoni oculari e dei sequestri effettuati, non risulta fondata la tesi della difesa relativa alla circostanza che non esista un documento visivo che attesti la partecipazione diretta degli arrestati agli specifici episodi di devastazione, essendo evidente che gli stessi hanno concorso sul piano oggettivo o, quanto meno, su quello morale, al compimento della complessiva azione violenta dei capi di imputazione.” [pag. 19]

“Ciascuno avvedendosi di quanto altri stavano realizzando, ha fornito il proprio consapevole e fattivo contributo all'esecuzione di una azione più ampia, quale si delineava davanti a loro univocamente, che prescindendo dal semplice danneggiamento di singoli beni, ha finito per violare l'O.P., vero oggetto dell'offesa, oltre al contrasto delle ffoo nell'adempimento delle proprie funzioni” [pag. 48]

Sulla scorta di questa visione le condotte attribuite agli imputati sono le più variegata e troppo spesso risentono della decisione del giudice di **non guardare** le prove documentali, ma di basarsi sulla loro versione fornita dal pm, oltre che di una certa fantasia nell'interpretazione di immagini che per loro natura dovrebbero risultare alquanto univoche.

LC viene descritto come un soggetto che *“nella foto 24 circonda con altri travisati che impugnano spranghe di ferro un tram che viene bloccato”*: i video mostrano chiaramente che nessun tram è stato bloccato, e che anzi continuano a passare lungo viale Regina Giovanna e viale Tunisia per tutto lo svolgersi degli eventi.

UL *“in altra parte è ripreso mentre succhia un limone per attenuare gli effetti dei gas lacrimogeni, segno evidente del suo permanere con determinazione sul luogo per cooperare nella commissione delle devastazioni e degli incendi e contrastare, con la violenza, l'attività delle ffoo”*: da quando **succhiare un limone** è indice della cooperazione con un atto di distruzione materiale?

RS *“in particolare, [dal]l'esame dei fotogrammi dei fatti [è] presente proprio davanti alla barricata[...]*”: la foto è quella contenuta in questo dossier che lo ritrae in mezzo a un gruppo di persone quando la barricata non è ancora stata formata.

AP: *“Il predetto ha dichiarato di avere partecipato al corteo di protesta avendone avuto notizia da internet; ha affermato inoltre: “quando ho visto che sono stati rotti dei vetri di macchine in viale Tunisia con un'altra persona che non conoscevo abbiamo cercato di bloccare delle ambulanze e ho spostato due cassonetti per impedire il passaggio delle macchine. Non pensavo che la manifestazione andasse oltre questo... ho spostato i cassonetti perché volevo fare il “vigilantes”, impedire danni alle macchine”*”. Nel verbale di AP si parla di *“vigile urbano”* e non di *“vigilantes”*, una differenza non sottilissima. Il fermo immagine con cui i Carabinieri gli attribuiscono il tentativo di bloccare l'ambulanza è tratto da un filmato di Telelombardia in cui si vede chiaramente che AP sta fermando le auto per *lasciar passare* un mezzo di soccorso.

VB *“[è] presente nel gruppo di persone travisate e armate di bastoni poste a ridosso della barricata”*: le immagini sono le stesse di questo dossier e testimoniano ampiamente la distanza tra la realtà dei fatti e la versione che Barbuto presenta per giustificare una condanna tutta politica.

Sentenza politica e mediatica che fa strage anche di 50 anni di storia del diritto penale in Italia, osservando quello che il GUP scrive circa la fattispecie giuridica della **devastazione e saccheggio** e dell'art. 419 c.p. La gravità di questo fatto non sfugge a chi segue le vicende repressive di movimenti e lotte sociali, ma forse poco importa a chi crede che queste sentenze non segnino la storia di questo paese e della sua democrazia imperfetta.

“quanto ai profili di qualificazione giuridica, nella più recente giurisprudenza del S.C. emerge che il reato di cui all'art. 419 c.p. è stato ravvisato in fatti di plurimi danneggiamenti per gravità ed estensione di gran lunga inferiori a quelli qui considerati.

Si afferma infatti che “integra il reato di devastazione previsto dall'art. 419 c.p., e non quello di danneggiamento previsto dall'art. 635 stesso codice, in quanto lede l'ordine pubblico inteso come forma di civile e corretta convivenza, la condotta tenuta da un numeroso gruppo di persone che, in occasione di una partita di calcio, tentino di forzare lo schieramento di polizia, al fine di entrare nello stadio pur essendo sprovviste di biglietto e, dopo la morte accidentale di uno spettatore avvenuta nei disordini seguiti, si scatenino in una inconsulta reazione, aggredendo violentemente le forze dell'ordine, distruggendo o danneggiando vari impianti e strutture dello stadio e mettendo fuori uso gli altoparlanti e le apparecchiature di ripresa a circuito chiuso. (Fattispecie relativa alla misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di numerose persone coinvolte nei disordini verificatisi in occasione della partita Avellino-Napoli del campionato di calcio 2003-2004)” (Cass. Sez. 1^a 16.4.2004 Marzano); [...] Ne discende che il reato di danneggiamento aggravato contestato deve ritenersi assorbito nella violazione sub art. 419 c.p.” [pag. 21]

Conclusioni

Le conclusioni di questo piccolo dossier sono amare, perché purtroppo non possiamo ancora liquidare il tutto come un bluff giudiziario (secondo la definizione dell'avvocato Mazzali) che non è andato a buon fine, lasciando il pm Basilone e i suoi protettori a bocca asciutta. Purtroppo il GUP Barbutto ha deciso di ascoltare di più la ragione di uno staff televisivo e sensazionalista, piuttosto che la ragione di un ruolo che lo dovrebbe vedere capace di dare un senso alle intenzioni iscritte nella Costituzione e nel Codice Penale.

Questo è il motivo per il quale diciotto persone sono state condannate a 4 anni per devastazione e saccheggio, in una specie di inaugurazione di una bolla storica che attinge a “scaffali non più utilizzati e non più utilizzabili” come ha detto l'avvocato Vanni in arringa.

Abbiamo ritenuto importante dare vita a questo documento che nei limiti del possibile cerca di restare sul lato tecnico delle battaglie in tribunale, perché non vorremmo che la facile vulgata aizzata da giornalisti e personaggi delle istituzioni troppo desiderosi di smarcarsi dopo aver fatto il gesto formale di chiedere un processo giusto (i DS di Milano e anche l'ex prefetto e ex candidato sindaco Bruno Ferrante), prenda piede.

I 10 assolti di questo processo hanno già visto sancita l'ingiustizia della loro carcerazione preventiva, 4 mesi di vita che nessuno restituirà loro, ai loro amici, alle loro famiglie, ai loro compagni.

Le 18 persone condannate non sono quelli per i quali Barbutto ha trovato le prove sufficienti a giustificare la sua sentenza, ma semplicemente l'agnello sacrificato al ragionamento cerchiobottista che ormai ha contagiato anche la giustizia italiana, dopo essere assurto a caratteristica del nostro modo di fare politica e di vivere da ormai troppo tempo. Le 18 persone condannate sono innocenti del reato di devastazione e saccheggio, e stanno scontando l'incapacità di un giudice e di un pm di ammettere di essersi sbagliati: sul reato, sulle prove, sulla carcerazione preventiva, e forse anche sul modo in cui vedono le cose che accadono intorno ai loro difesissimi e tristi palazzi.

à la prochaine